

# PROVINCIA DI GROSSETO

## REGOLAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA



**GUARDIE GIURATE VOLONTARIE ITTICO-VENATORIE (G.V.V.)**

**GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE (G.I.V.)**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale**

**n. 20 del 27/06/2013**

## **Capo I - Principi generali**

<b>Articolo</b>		<b>Pagina</b>
1	Finalità e attribuzioni	3
2	Coordinamento delle Guardie Volontarie	3

## **Capo II - Norme organizzative**

3	Gestione amministrativa della Vigilanza Volontaria	3
4	Convenzioni	4
5	Ambito del servizio	4
6	Integrazione con il Corpo di Polizia Provinciale	4

## **Capo III - Organizzazione territoriale e modalità di intervento**

7	Responsabile e Vice-responsabile di Raggruppamento Territoriale	4
8	Compiti del Responsabile del Raggruppamento Territoriale	5
9	Sistema di teleprenotazione	5
10	Tesserini di riconoscimento	5
11	Rapporti di servizio	5
12	Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle Guardie Volontarie	6
13	Fascicolo matricolare	6
14	Rimborso spese ed uso dell'autovettura	6
15	Mezzi in dotazione - Uso e conservazione	6
16	Copertura assicurativa	7

## **Capo IV - Nomina a guardia volontaria, convalida, rinnovo, dimissioni e cessazioni**

17	Idoneità alla qualifica di Guardia Volontaria	7
18	Nomina a Guardia Volontaria	7
19	Rinnovi e validità dei decreti di nomina	8
20	Servizi validi per il computo delle ore	8
21	Astensione temporanea, dimissioni, congedo	8

## **Capo V - Norme di comportamento**

22	Norme di comportamento	8
23	Codice deontologico della Guardia Volontaria	9

## **Capo VI - Norme disciplinari**

24	Le sanzioni disciplinari	9
25	Richiamo verbale	10
26	Richiamo scritto	10
27	Sospensione temporanea dal servizio	10
28	Revoca della nomina a Guardia Volontaria	10
29	Procedura per il rilievo ed irrogazione delle sanzioni	10
30	Schema applicativo delle sanzioni disciplinari	11
31	Abrogazioni	12

## Capo 1 - Principi generali

### Art. 1 - Finalità e attribuzioni

La Provincia di Grosseto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 157/92, dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca approvato con R.D. 1604/31, dell'art. 22 della legge 963/65, degli artt. 51 e 53 della LRT 3/94 e della LRT 7/05, con successive modifiche ed integrazioni, coordina l'attività della Vigilanza Venatoria ed Ittica Volontaria esercitata per le materie espressamente richiamate nella normativa sopra citata.

Il presente Regolamento disciplina l'espletamento del servizio di vigilanza volontaria da parte delle Guardie Volontarie Venatorie (di seguito denominate G.V.V.) e delle Guardie Ittiche Volontarie (di seguito denominate G.I.V.) il cui coordinamento è delegato all'Area Polizia Provinciale.

Le Guardie Volontarie, in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18 Giugno 1931, fanno parte del Coordinamento Provinciale della Vigilanza Volontaria.

Esse operano per l'intero territorio provinciale allo scopo di:

- fornire alla comunità informazioni e consulenze per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
- promuovere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;
- svolgere attività di vigilanza ittico-venatoria (le G.V.V.) e di vigilanza ittica (le G.I.V.);
- concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma ed ittica, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, ittiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

Nello svolgimento delle attività istituzionali delle Guardie Volontarie viene privilegiato l'aspetto preventivo ed educativo.

### Art. 2 - Coordinamento delle Guardie Volontarie

Presso la sede della Polizia Provinciale, è costituito, con specifico atto del Comandante, il Comitato di Coordinamento della Vigilanza Volontaria, con il compito di proporre azioni di indirizzo e programmazione, composto dal Comandante della Polizia Provinciale che lo presiede, o dal suo delegato, dall'Ufficiale/i di coordinamento, dai responsabili dei Raggruppamenti territoriali, o in loro sostituzione, dai vice/responsabili, dal responsabile amm.vo della Polizia Provinciale che assume anche la funzione di segretario verbalizzante. Il Comitato che ha sede presso gli uffici del Corpo di Polizia Provinciale, è convocato dal Comandante e si riunisce quando necessario.

Le indicazioni del Comitato di Coordinamento dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dal Comandante.

Il Comitato di Coordinamento provvede inoltre a:

- proporre i raggruppamenti territoriali nei quali le Guardie Volontarie svolgono il servizio di vigilanza. Detti raggruppamenti possono essere modificati, con atto a parte del Comandante, per esigenze di operatività;
- valutare la consistenza numerica delle Guardie Volontarie assegnate ai singoli raggruppamenti proponendo eventuali modifiche all'assegnazione al fine di ottenere uniformità ed omogeneità di distribuzione;
- proporre gli indirizzi di intervento delle Guardie Volontarie secondo programmi di lavoro concordati con i Dipartimenti dell'Amministrazione Provinciale;
- proporre alla Provincia, laddove se ne ravvisi la necessità, i corsi di aggiornamento obbligatori.

## Capo 2 - Norme organizzative

### Art. 3 - Gestione amministrativa della vigilanza volontaria

La gestione amministrativa delle Guardie Volontarie è di competenza della Polizia Provinciale.

Per favorire il collegamento con le varie associazioni venatorie, ambientaliste e agricole ed altri soggetti legittimati interessati dall'attività di Vigilanza Volontaria sono predisposte specifiche convenzioni o accordi.

Le convenzioni e gli accordi individuano oggetto, modalità e durata dell'intervento in modo coerente con gli indirizzi contenuti nel programma provinciale stilato dal Comitato di Coordinamento.

#### **Art. 4 - Convenzioni**

L'organizzazione delle G.V.V. e G.I.V. è regolata da apposite convenzioni tra la Provincia e le Associazioni di appartenenza che disciplinano complessivamente le modalità di impiego delle Guardie e determinano i rapporti tra la Provincia e l'Associazione di appartenenza, compresa l'eventuale erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'Associazione per l'organizzazione dell'impiego delle stesse.

Le convenzioni hanno validità biennale e sono verificate annualmente con atto del Dirigente/Comandante della Polizia Provinciale.

Le G.V.V. e le G.I.V. possono aderire ad una sola convenzione.

#### **Art. 5 - Ambito del Servizio**

Fermo restando che il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria ha validità in tutto il territorio provinciale, le Guardie Volontarie sono dislocate sul territorio della Provincia di Grosseto in raggruppamenti territoriali.

La Polizia Provinciale, sentito il Comitato di Coordinamento, con specifico atto del Comandante individua il numero dei raggruppamenti, la loro dimensione e i confini che potranno essere modificati in base alle esigenze organizzative.

La distribuzione delle Guardie Volontarie nei raggruppamenti avviene, compatibilmente con le esigenze di equilibrio, uniformità e razionale gestione delle risorse, fermo restando il divieto per le medesime guardie, di operare al di fuori del distretto assegnato se non autorizzate dal Comandante.

Durante l'espletamento del servizio effettuato per conto della Provincia con i propri automezzi, le Guardie Volontarie sono comprese nella deroga di cui all'art. 3 della L.R.T. n. 48/1994.

#### **Art. 6 - Integrazione con il Corpo di Polizia Provinciale**

L'Ufficiale/i di zona responsabile/i e gli agenti della Polizia Provinciale rappresentano il riferimento operativo delle Guardie Volontarie dislocate sul territorio.

Il personale della PP fornisce supporto tecnico/giuridico alle attività di vigilanza ed interviene, se possibile, quando viene accertata una violazione penale alle normative vigenti che l'attività di prevenzione delle Guardie Volontarie non è valsa ad evitare.

### **Capo 3 - Organizzazione territoriale e modalità di intervento**

#### **Art. 7 - Responsabile e Vice-Responsabile di Raggruppamento Territoriale**

La Provincia, su indicazione del raggruppamento territoriale interessato, provvede a nominare un Responsabile ed un Vice-Responsabile per ogni raggruppamento con apposito provvedimento del Comandante della Polizia Provinciale.

L'indicazione da parte del raggruppamento avviene a seguito di una votazione a semplice maggioranza dei presenti convocati in assemblea. Non è ammessa la delega.

Il Responsabile del raggruppamento ed il suo sostituto rimangono in carica per 4 anni, salvo possibilità di rinnovo dell'incarico che comunque non potrà essere superiore ai 8 anni.

Le dimissioni dall'incarico o la sfiducia con voto palese di almeno due terzi delle guardie volontarie appartenenti al raggruppamento rendono vacante l'incarico e danno origine ad una nuova votazione.

In caso di mancate indicazioni da parte del raggruppamento alla nomina del Responsabile di raggruppamento e suo sostituto provvede d'ufficio il Comandante della Polizia Provinciale.

## **Art. 8 - Compiti del Responsabile del Raggruppamento Territoriale**

### **I compiti del Responsabile del Raggruppamento sono:**

- provvedere all'organizzazione nel dettaglio dei servizi quindicinali tesi alla realizzazione dei programmi di intervento;
- verificare il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento segnalando alla Polizia Provinciale, unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti;
- trasmettere tempestivamente alla Polizia Provinciale copia dei tabulati quindicinali dei servizi programmati;
- visionare e verificare i rapporti di servizio vistandoli e provvedendo senza ritardo al successivo inoltro all'Ufficio di Coordinamento richiedendo, se necessario, eventuali ulteriori accertamenti;
- ricevere la disponibilità, di norma quindicinale, a svolgere i servizi di vigilanza da parte delle G.V.V. e G.I.V.;
- informare le Guardie Volontarie sulle novità normative e di servizio;
- custodire il materiale affidato al Raggruppamento Territoriale;
- rappresentare la Vigilanza volontaria nelle riunioni istituzionali ove richiesto.

## **Art. 9 - Sistema di teleprenotazione**

L'inizio e la fine del servizio delle Guardie Volontarie sono determinati attraverso il sistema di teleprenotazione messo a disposizione dalla Polizia Provinciale. Durante il suddetto arco temporale le Guardie Volontarie rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa, esercitando i poteri di cui all'art. 13 della Legge 689/1981.

I servizi notturni (effettuati dopo le ore 22,00 o prima delle ore 06,00) non verranno considerati dal sistema di teleprenotazione e dovranno quindi essere preventivamente autorizzati dal Comandante della Polizia Provinciale.

I servizi effettuati al di fuori delle modalità previste dal Regolamento (che sono la teleprenotazione o la comunicazione preventiva alla P.P. e la firma dei registri di vigilanza) non saranno riconosciuti come tali e non andranno a far parte del monte ore necessario per il rinnovo biennale o per i rimborsi in convenzione.

## **Art. 10 - Tesserini di riconoscimento**

Le Guardie Volontarie sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento predisposto dalla Provincia contenente:

- logo della Provincia di Grosseto, "Servizio Volontario di Vigilanza Ittica Venatoria", "Servizio Volontario di Vigilanza Ittica", "Guardia Giurata Venatoria Volontaria";
- la scritta "Provincia di Grosseto", cognome, nome, data e luogo di nascita e la foto del titolare;
- la scritta "Guardia Giurata Venatoria Volontaria (o Guardia Ittica Volontaria)", l'indicazione dell'associazione di appartenenza, l'indicazione dell'atto di nomina e il numero del tesserino (o matricola), sul retro, lo spazio per le convalide biennali del decreto di nomina e la qualifica di Pubblico Ufficiale.

## **Art. 11 - Rapporti di servizio**

La Provincia fornisce alle associazioni convenzionate il blocchetto dei rapporti di servizio. I rapporti di servizio vanno compilati dalla pattuglia alla fine di ogni servizio.

Il rapporto di servizio deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, ed in particolare deve essere dettagliata la voce "oggetto del servizio". La copia del rapporto, in originale, deve essere consegnata senza ritardo al Responsabile del raggruppamento o a suo incaricato *che provvederà a trasmetterli alla Polizia Provinciale con cadenza mensile*

#### **Art. 12 - Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle Guardie Volontarie**

La Provincia provvede a fornire per tutte le Guardie Volontarie i blocchetti per i processi verbali e i relativi verbali di sequestro amministrativo. Provvede inoltre a fornire il prontuario delle violazioni ambientali aggiornato ed il materiale cartaceo necessario per il servizio.

Le Guardie volontarie sono responsabili della conservazione e dell'uso di detto materiale.

Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati, senza alcun ritardo, al Comando della Polizia Provinciale.

Nel caso in cui le Guardie Volontarie operino sequestri ai sensi dell'art. 13 della L.689/81, le cose sequestrate dovranno essere consegnate senza alcun ritardo al Comando della Polizia Provinciale o all'Ente competente. L'ufficiale responsabile o l'agente delegato provvede a rilasciare ricevuta mediante timbratura sulla copia del verbale di contestazione nonché di sequestro.

Nel caso in cui le Guardie Volontarie accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, informando tempestivamente la Polizia Provinciale.

#### **Art. 13 - Fascicolo matricolare**

A cura della Polizia Provinciale è istituito e custodito, per ogni Guardia Volontaria, un fascicolo matricolare in cui vengono annotati e collezionati atti e scadenze relative al servizio, quali: generalità, residenza, gruppo di appartenenza e trasferimenti, auto private usate per servizio, corsi frequentati, scadenze e rinnovi del decreto di Guardia Volontaria, incarichi svolti, sanzioni ed annotazioni disciplinari, ricompense, vestiario e materiale assegnato, varie.

Il fascicolo matricolare è conservato per cinque anni dalla cessazione dal servizio.

Quanto sopra può essere realizzato su supporto informatico purché ne sia salvaguardata la riservatezza.

#### **Art. 14 - Rimborso spese ed uso dell'autovettura**

All'inizio di ogni anno solare l'Associazione di appartenenza delle G.G.V.V. o G.I.V. deve comunicare alla Polizia Provinciale l'elenco delle Guardie Volontarie che intendono fare servizio, sia in convenzione che non, nonché copia della polizza assicurativa di cui all'art. 16 del presente regolamento. Il Comandante della Polizia Provinciale definisce, tramite apposito disciplinare ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, le spese rimborsabili sostenute dalle Associazioni per lo svolgimento dei servizi di vigilanza volontaria, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di rimborso e stabilisce le modalità per l'utilizzo dei veicoli eventualmente messi a disposizione della Provincia.

Nel caso in cui la G.G.V.V. o la G.I.V. si trovi ad operare con propri mezzi, ciò dovrà risultare dal foglio di servizio nel quale, tra l'altro, sarà indicata la targa e il numero dei chilometri percorsi. Per l'uso del mezzo privato la Provincia, a seconda delle disponibilità di bilancio, provvederà a rimborsare all'associazione di appartenenza il consumo del carburante nella misura prevista dalla vigente normativa, previa presentazione della relativa documentazione.

Non vengono rimborsati i servizi effettuati al di fuori dei distretti di appartenenza e non autorizzati preventivamente dalla Polizia Provinciale.

Al fine dell'erogazione dei contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'Associazione per l'organizzazione e l'impiego delle Guardie Volontarie, i rapporti di servizio devono essere siglati dai Responsabili dei raggruppamenti territoriali.

#### **Art. 15 - Mezzi in dotazione - Uso e Conservazione**

Le G.V.V. e G.I.V. sono tenute a conservare con la massima diligenza e cura tutte le dotazioni loro eventualmente assegnate dalla Provincia. Eventuali danni causati ai mezzi di servizio di proprietà della Provincia e in uso alle Guardie Volontarie devono essere tempestivamente comunicati al Comandante della Polizia Provinciale.

Il Comandante, nell'eventualità di assegnazione di macchine in dotazione alla Vigilanza Volontaria, indicherà il luogo del loro ricovero.

Il Comandante può, in casi particolari, autorizzare il trasporto della Guardie Volontarie sui veicoli di proprietà della Provincia di Grosseto.

#### **Art. 16 Copertura assicurativa**

Le Associazioni di appartenenza devono stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale che coprano i servizi svolti dalle G.V.V. e G.I.V. loro affiliate. In mancanza di detta polizza assicurativa, copia della quale deve pervenire all'inizio di ogni anno alla Polizia Provinciale, le G.V.V. e le G.I.V. non potranno svolgere servizio.

### **Capo 4 - Nomina a Guardia Volontaria, convalida, rinnovo, dimissioni e cessazioni**

#### **Art. 17 - Idoneità alla qualifica di Guardia Volontaria**

La qualifica di Guardia Venatoria Volontaria (G.V.V.) o di Guardia Ittica Volontaria (G.I.V.) è concessa a coloro che, avendo frequentato i corsi di formazione organizzati dalla Provincia o dalle associazioni di cui all'art. 27, comma 1 let. b), della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 o dalle associazioni di pescatori riconosciute al livello nazionale presenti e operanti sul territorio, hanno superato l'esame di idoneità sostenuto davanti ad un'apposita commissione, conforme a quanto previsto dall'art. 52 comma 4 della L.R.T. n. 3/1994, all'uopo nominata dal Comandante della Polizia Provinciale che la presiede.

I soggetti di cui sopra rivestono durante il loro servizio la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa esercitando i relativi poteri d'accertamento come previsto dall'art. 13 della Legge 689/1981.

Le Guardie Giurate Ittiche, relativamente a quanto previsto dal Regio Decreto 1604 del 08.10.1931, rivestono la qualifica di Agenti di P.G.

Sono G.V.V. e G.I.V. i soggetti nominati dalla Provincia di cui all'art. 163, comma 3° lett. A) e B) del D.Lgs 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 31 del testo unico delle Leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 del 8.10.1931 e dell'art. 22 della L. 14.07.1965, n. 963.

Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a Guardia Volontaria gli aspiranti presentano domanda alla Provincia di Grosseto dichiarando sotto la propria responsabilità di:

- essere cittadino italiano;
- avere raggiunto la maggiore età ;
- essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso né di aver usufruito degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.
- non aver subito, nei tre anni precedenti alla domanda di esami, sanzione amministrativa per violazioni alla normativa relativa alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale, e naturalistico nonché all'attività faunistico-venatoria e ittica;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria, accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;

#### **Art. 18 - Nomina a Guardia Volontaria**

Il candidato che ha superato l'esame di idoneità dinanzi alla competente commissione assume la qualifica provvisoria di Guardia Volontaria.

A seguito della nomina da parte della Provincia la Guardia deve effettuare un periodo di tirocinio di vigilanza territoriale entro i successivi sei mesi e consistente nello svolgimento di almeno sei servizi preventivamente comunicati alla Polizia Provinciale, affiancando pattuglie di guardie volontarie che già operano sul territorio.

Conclusa la procedura di cui sopra, su richiesta dell'Associazione di appartenenza e visti gli esiti del periodo di tirocinio, la Provincia adotta il definitivo provvedimento di nomina a Guardia Volontaria ittica e/o venatoria.

#### **Art. 19 - Rinnovi e validità dei decreti di nomina**

Le richieste di rinnovo biennale dei decreti per le G.V.V. e G.I.V., devono essere presentate alla Provincia, nel periodo compreso fra il 1° e il 28° febbraio di ogni anno. La validità del riconoscimento a Guardia Volontaria termina il 30 aprile successivo.

Le convalide biennali di riconoscimento della qualifica di G.V.V. e G.I.V. sono subordinate, oltre a quelli previsti per la nomina, allo svolgimento dei seguenti servizi :

- G.V.V. e G.I.V.: aver compiuto almeno 72 ore annue di vigilanza sul territorio provinciale. Le ore possono essere compensate nel biennio con effettuazione di un minimo di 36 ore nel primo anno;
- G.V.V. e G.I.V.: aver compiuto almeno 50 ore annue di vigilanza, se operanti in istituti privati o pubblici, risultanti dal registro della vigilanza fornito e vidimato dal Comandante della Polizia Provinciale. Le ore possono essere compensate nel biennio con effettuazione di un minimo di 25 ore nel primo anno.

Le ore effettuate fuori dal Distretto di appartenenza o non autorizzate non verranno conteggiate nel computo richiesto per il rinnovo.

Il mancato rinnovo della qualifica di G.V.V. e G.I.V. comporta l'automatica sospensione dalle funzioni di Pubblico Ufficiale per un periodo di 12 mesi.

Trascorso un anno dalla non convalida la Guardia Volontaria può presentare successiva domanda per la ripresa del servizio.

#### **Art. 20 - Servizi validi per il computo delle ore**

Sono considerati servizi validi per il computo delle ore di cui al precedente art. 19 i servizi di vigilanza territoriale effettuati per conto della Provincia e risultanti dal sistema di teleprenotazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento con gli orari di apertura e chiusura del servizio, i servizi di informazione ed educazione ambientale, le riunioni operative, i servizi di segreteria nei vari raggruppamenti, nonché quanto autorizzato dal Comandante della PP.

Ogni altro servizio per il quale sia necessaria la qualifica di Guardia Volontaria, ma diverso da quelli espressamente richiamati in questo articolo, non entra a far parte del monte ore annuo necessario per la convalida o il rinnovo del decreto di nomina.

#### **Art. 21 - Astensione temporanea, dimissioni e congedo**

Quando la Guardia Volontaria, per giustificati motivi, non ha la possibilità di ottemperare agli obblighi di servizio di cui all' art. 19 del presente regolamento, deve darne comunicazione scritta alla Polizia Provinciale, indicando la data di cessazione temporanea e quella approssimativa di rientro in servizio.

In caso di dimissioni volontarie la Guardia, qualunque sia l'incarico che ricopre, deve darne comunicazione scritta alla Polizia Provinciale. La comunicazione di dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari. Deve però essere resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.

Contestualmente alle dimissioni deve essere riconsegnato oltre al tesserino di riconoscimento, tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della Provincia, con addebito in caso di mancata restituzione.



## Capo 5 - Norme di comportamento

### Art. 22 Norme di comportamento.

In servizio la Guardia Volontaria deve:

- attivare il servizio di teleprenotazione con le modalità di cui all'art. 9, escluse le Guardie Volontarie che operano all'interno di istituti privati (AAC, AFV e AAV) o pubblici (ZRC, ZRV e ZPC) che provvederanno a firmare l'apposito registro fornito e vidimato dalla Polizia Provinciale, per la registrazione dei servizi svolti;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dalla Polizia Provinciale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di Pubblico Ufficiale, ricordando sempre di operare con cortesia e fermezza;
- prevenire e reprimere qualsiasi violazione alle norme vigenti nelle materie di competenza, contattando la Polizia Provinciale in presenza di una violazione penale per un suo eventuale intervento se possibile, o relazionando per iscritto al Comandante della PP senza ritardo;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, trasmettendoli senza ritardo ai Responsabili di raggruppamento i quali provvedono ad inviarli alla PP;
- qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo le controdeduzioni, quando richieste, trasmettendole senza ritardo alla PP;
- indossare correttamente, durante il servizio, la "divisa" fornita dall'Associazione ed approvata dal Prefetto o in alternativa pettorine e/o gilet e berretto ad alta visibilità, conformi a quanto stabilito con atto dal Comandante della Polizia Provinciale. Non è consentito indossare altro vestiario se non espressamente autorizzato dal Comandante;
- usare la massima diligenza nella custodia ed uso dei mezzi, materiali ed attrezzature eventualmente in dotazione;
- partecipare ai corsi formativi e di aggiornamento indicati dalla Provincia;
- svolgere il servizio di vigilanza di norma in coppia e con unico automezzo, salvo specifica autorizzazione del Comandante;
- svolgere il servizio di vigilanza senza armi e mezzi di coercizione di qualsiasi genere, anche se regolarmente autorizzate da altre autorità, con eccezione delle attività previste all'art. 37 della L.R.T. 3/94;
- non comunicare con i mezzi di informazione senza autorizzazione del Comandante;
- svolgere servizio esclusivamente nel distretto assegnato. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante.

### Art. 23 - Codice deontologico della Guardia Volontaria.

La Guardia Volontaria:

- svolge i propri compiti sempre tenendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia; tiene una condotta irreprensibile ed opera con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della Provincia; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;
- agisce senza fini di lucro;
- si prepara con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengono promosse dalla Provincia;
- osserva il segreto d'ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della propria attività;
- rispetta le leggi, il regolamento, le norme di servizio attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dalla Polizia Provinciale e si impegna a sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto;

- quando è in divisa, ha particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro della Provincia.

## **Capo 6 - Norme disciplinari**

### **Art. 24 - Le sanzioni disciplinari**

La Guardia Volontaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale (da redigere in forma scritta)
- richiamo scritto
- sospensione
- revoca

La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia o per il servizio.

La sanzione è inflitta dal Comandante della Polizia Provinciale.

### **Art. 25 - Richiamo verbale**

Il richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.

### **Art. 26 - Richiamo scritto**

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- reiterazione di lievi mancanze;
- negligenza in servizio;
- mancanza di correttezza nel comportamento;
- inosservanza al codice deontologico e alle norme di comportamento;
- mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento indicati dalla Provincia.

### **Art. 27 - Sospensione temporanea dal servizio**

La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo di almeno 3 mesi.

La sospensione temporanea comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, nonché la perdita temporanea dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo previsti nel regolamento, con decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.

### **Art. 28 - Revoca della nomina a Guardia Volontaria**

La Guardia Volontaria sottoposta a procedimento penale **e/o** amministrativo è obbligata a darne immediata comunicazione alla Polizia Provinciale. La perdita dei requisiti necessari per il decreto di nomina comporta la revoca della nomina a Guardia Volontaria.

In caso di reiterate violazioni dei doveri delle G.VV. e G.I.V. che abbiano comportato già la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell'accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l'interessato nonché il Comitato di Coordinamento, la Provincia dispone la revoca della nomina.

La revoca della nomina può essere disposta dalla Provincia anche in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

## Art. 29 - Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni

Il procedimento disciplinare viene attivato a seguito di rapporto trasmesso al Comandante della Polizia Provinciale.

Entro 30 gg. dalla ricezione del rapporto, il Comandante comunica all'interessato, con raccomandata A/R, l'attivazione del procedimento disciplinare.

In detta comunicazione deve essere riportato, il giorno e la località dove si sono svolti i fatti e le motivazioni per le quali viene attivato il procedimento, prefiggendo un termine non inferiore a 15 gg. per far pervenire scritti difensivi da parte dell'interessato o per chiedere di essere personalmente ascoltato.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 gg. dalla data della comunicazione all'interessato. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data il procedimento si estingue.

Sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni adottate dalla Guardia Volontaria viene irrogata la sanzione applicabile tra quelle indicate dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del presente Regolamento nel rispetto dei principi e criteri di cui agli stessi articoli. Quando si ritenga di non dover procedere disciplinarmente, si dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all'interessato.

Tutte le sanzioni disciplinari sono iscritte nel fascicolo personale della Guardia Volontaria.

## Art. 30 - Schema applicativo delle sanzioni disciplinari

<i>Non assicurare il minimo delle ore annuali per la vigilanza previste dall'art. 19</i>	<b>SOSPENSIONE del servizio di vigilanza per un anno</b>	In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi che abbiano comportato già due sospensioni si procede alla <b>REVOCA DELLA NOMINA</b>
NON attivare e/o chiudere il servizio di teleprenotazione	<b>RICHIAMO SCRITTO</b>	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località in modo difforme da quello concordato	<b>RICHIAMO SCRITTO</b>	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
Operare in mancanza di prudenza, diligenza e perizia mantenendo un comportamento non consono alla qualifica di Pubblico Ufficiale	<b>RICHIAMO SCRITTO</b>	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
NON compilare in modo chiaro e completo i processi verbali, le relazioni di servizio e ogni eventuale atto previsto	<b>RICHIAMO SCRITTO</b>	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
Mancato inoltro dei processi verbali alla Polizia Provinciale entro 10 gg. dalla contestazione e in caso di materiale sequestrato entro 3 gg. dal sequestro amministrativo	<b>RICHIAMO SCRITTO</b>	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
NON indossare la "divisa" e/o gilet e berretto ad alta visibilità nello svolgimento del servizio di vigilanza volontaria	<b>RICHIAMO SCRITTO</b>	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi

NON partecipare senza giustificato motivo alle riunioni periodiche del coordinamento ancorché ai corsi di aggiornamento obbligatori	<b>RICHIAMO SCRITTO</b>	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
NON comunicare al Responsabile del raggruppamento la disponibilità di giornate ed orari mensili	<b>RICHIAMO SCRITTO</b>	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per tre mesi
Svolgere il servizio di vigilanza con armi o mezzi di coercizione di qualsiasi genere	<b>REVOCA della nomina</b>	
Esercitare la caccia e la pesca nelle giornate in cui si svolge il servizio di vigilanza volontaria nelle zone previste dalla teleprenotazione	<b>SOSPENSIONE per sei mesi</b>	In caso di recidiva si applica la sospensione del servizio di vigilanza per un anno
Richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l'attività di vigilanza svolta ad eccezione di quanto previsto nella convenzione.	<b>REVOCA della nomina</b>	
Mancata comunicazione alla Polizia Provinciale della perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 15 del Regolamento della Vigilanza Volontaria	<b>SOSPENSIONE della qualifica di Guardia Volontaria fino alla definizione del procedimento penale o amministrativo</b>	
Abusare della propria qualità e dei poteri derivati dalla qualifica di Pubblico Ufficiale	<b>REVOCA della nomina</b>	
Tutto ciò che non è espressamente richiamato dal presente articolo o lievi mancanze abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza nello svolgimento del servizio di vigilanza	<b>RICHIAMO VERBALE</b>	In caso di recidiva si applica la sanzione di RICHIAMO SCRITTO

### **Art. 31 - Abrogazioni**

E' abrogato il "Regolamento Generale della vigilanza volontaria" approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 20 del 06/06/2008.